

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem C5 di Montesilvano (PE) riduce la sanzione dell'ammenda a € 200,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AQUARO ROBERTO SEGUITO GARA LEVICO TERME/A.C. BELLUNO 1905 DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Levico Terme di Levico Terme (TN).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Pieremilio Sammarco - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.C. PRATO S.S.D. a R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO RICCARDO SEGUITO GARA PRATO/VIAREGGIO DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato S.S.D. a R.L. di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 19.3.2019 INFLITTE AL SIG. TUROTTI SANDRO SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (VA), riduce la sanzione della squalifica al presofferto.
Annulla la sanzione dell'ammenda.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIO MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 CASSINO CALCIO 1924/SFF ATLETICO DEL 23.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.02.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fregene (RM) riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S.D. CITTA' DI FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 06.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano di Fasano (BR) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – FOLIGNO/TOLENTINO 1919 DEL 06.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foligno Calcio S.S.D. A.R.L. di Foligno (PG) riduce la sanzione della ammenda a € 600,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 15 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina